

18 settembre 2018

IL VALORE

della Professione

News letter ai Colleghi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

“I soldi veri si fanno con il lavoro”

di Antonio Bevacqua

Quando nel febbraio dello scorso anno (newsletter #7) il Collega Giuseppe Merante aveva invitato S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo Metropolitano dell'Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace e Presidente della Conferenza Episcopale Calabria, a “*formulare un suo pensiero sull'etica e sulla responsabilità sociale guardando alle libere professioni e in particolare alla nostra di commercialisti*”, l'alto prelato ci aveva intrattenuti, tra l'altro, sul concetto di “*servire l'essere umano*”, anche nell'ambito delle professioni.

“*Fin da Platone ed Aristotele*”, scriveva S.E. Bertolone, “*il compito di chi svolge funzioni di dirigenza o di consulenza, è quello di aiutare a “far cantare insieme”, su tutta la scala, i deboli e i vigorosi, i poveri e i forti economicamente. L'unica cosa che ci può persuadere a prenderci cura e a preoccuparci degli altri, nonché del loro “bene comune” (che non è mai soltanto un insieme di condizioni materiali) è, appunto, un'istanza etica, soprattutto se l'attingiamo dal Vangelo: si ama e ci si preoccupa, infatti, o di ciò che è “proprio”, o di ciò che ci è “caro”.*”

Citando l'Enciclica “*Evangelii gaudium*” nella quale il Pontefice scrive “*Il denaro deve servire e non governare!... Vi esorto alla solidarietà disinteressata e ad un ritorno dell'economia e della finanza ad un'etica in favore dell'essere umano*”, il nostro Arcivescovo chiedeva: “*non ne deriva un grande monito per tutte le attività professionali attinenti alla finanza, al commercio ed all'industria per esempio quelle dei commercialisti, ovviamente legati alle aziende, la loro crescita e sviluppo, nonché agli aspetti, connessi, di bilancio, di fiscalità e di lavoro?*”

E proprio oggi, scrivo di getto il 7 settembre (n.d.a.), Papa Francesco, in un'inedita intervista rilasciata a *Il Sole 24 ore* (per molti di noi il quotidiano guida), riprende in maniera puntuale temi economici ed etici di grande attualità.

Dice il Papa: “*Sbaglia chi pensa che i soldi si*

fanno con i soldi. Quelli veri, si fanno con il lavoro”. Ci pensate: quanta gente è passata dai nostri studi e ci si è seduta di fronte volendoci arrogantemente dimostrare, e magari coinvolgerci nell'assunto, che la ricchezza produce ricchezza, che la produzione di valore è fine a se stessa, che (è il caso più frequente e comune) fare la cresta sui tributi costituisce giusto utile per l'impresa.

Il monito di Papa Francesco “*i soldi veri si fanno con il lavoro*” deve condurre alla riflessione che ne deriva sul significato di “**lavoro**”.

E' lavoro quello della cosiddetta finanza creativa? “*Il lavoro*” ci dice il Papa, è quello che “*dà soddisfazione, crea le condizioni per la progettualità personale*”, per cui “*guadagnarsi il pane*” diventa “*un sano motivo di orgoglio*.”

Mettiamo dunque anche noi l'uomo, la sua famiglia, la sua dignità, al centro dei nostri interessi. “*Il lavoro crea dignità*”, come dice il Pontefice.

Se saremo in grado di agire tutti per il “*bene comune*”, lavorando nei nostri studi in quella direzione, ne beneficeranno le comunità in cui viviamo (che vale, se no, lamentarsi del loro continuo degrado e decadimento) e le nostre famiglie, ed anche gli studi riprenderanno nuovo nuovo vigore.



MANIPOLAZIONE DELL'EURIBOR: QUALI EFFETTI SUI CONTRATTI BANCARI?

di Giovanna Grande

L'euribor (Euro Inter Bank Offered rate) è la media aritmetica dei tassi di interesse relativi a transazioni finanziarie interbancarie, effettuate nella zona euro e comunicati all'agente di calcolo della Federazione Bancaria Europea da oltre 44 banche europee -dette di riferimento- individuate tra quelle con maggiore volume di affari. Il calcolo avviene a condizione che alla rilevazione partecipino almeno 12 banche.

Essendo il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad un altro istituto per operazioni di prestito a breve termine, rappresenta il rendimento di un investimento privo di rischio a favore di un soggetto altamente solvibile.

Il costo di tutti gli altri prodotti finanziari viene definito nell'area euro aggiungendo all'euribor un indice detto spread che ne esprime la rischiosità.

Dall'Euribor derivano gli oneri e i proventi finanziari delle banche sia nei rapporti con le altre banche che con i propri clienti.

Tra il 18 e il 21 ottobre 2011, la Commissione Europea ha condotto una ispezione presso 4 banche di riferimento nel settore dei derivati dell'Euro o dei derivati del tasso di interesse dell'euro connessi all'Euribor e/o all'indice Medio Overnight in Euro (Eonia) (i cosiddetti EIRD) e con **decisione del 4 dicembre 2013, caso AT 39914 (pubblicata nel 2016, dopo circa 3 anni)**, ha accertato l'esistenza di accordi consistenti nell'adozione delle seguenti **pratiche anticoncorrenziali**, da parte dei trader delle banche:

-comunicazioni e/o ricevimento di preferenze per un settaggio a valore costante, basso o alto dell'euribor a seconda della loro posizione commerciale o esposizione;

-scambio di informazioni dettagliate, non di dominio pubblico, sulle posizioni commerciali o sulle intenzioni per futuri invii di dati per l'euribor;

-esplorazione della possibilità di allineare le proprie posizioni commerciali EIRD sulla base dei valori 1e 2;

-esplorazione della possibilità di allineare almeno due degli invii futuri concernenti

l'euribor sulla base delle informazioni ottenute attraverso 1 e 2;

-richiesta all'incaricato dell'invio dei dati euribor di trasmettere dati secondo una certa direzione o un livello specifico;

-suggerimento all'incaricato dell'invio dei dati da fornire, oppure trasmissione ad altri trader dei dati concordati con l'incaricato della propria banca;

-rivelazione ad altro trader di informazioni sensibili in gran dettaglio sul prezzo della sua banca per EIRD.

L'attività collusiva si è svolta attraverso incontri bilaterali, principalmente su chat on line, email e messaggi online o telefonicamente.

La Commissione ha individuato nel predetto comportamento, **la violazione dell'art. 101 del Trattato e dell'art. 53 dell'Accordo EEA** che è modellato sul primo tranne la sostituzione della menzione "tra gli stati membri" con la menzione "tra parti contraenti" e della menzione "all'interno del mercato comune" con la menzione "all'interno del territorio coperto dall'accordo EEA". Nello specifico, l'art. 101 dell'UE sancisce che sono incompatibili con il mercato interno e **vietati** tutti gli **accordi** tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le **pratiche concordate** che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di **impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza** all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: **fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione**. **Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.**

Secondo la Commissione l'**accordo** è l'adesione ad un piano comune che limiti **o possa limitare** le condotte commerciali individuali determinando le linee delle loro azioni reciproche o della loro astensione dall'azione sul mercato. La sentenza non fa differenza tra accordo e pratica concordata, precisando che **la normativa tende ad evitare forme di**

MANIPOLAZIONE DELL'EURIBOR: QUALI EFFETTI SUI CONTRATTI BANCARI?

coordinazione che, pur non concretizzandosi nella conclusione di accordi, possano dar luogo a rapporti cooperativi e non competitivi (pratica concordata), adottando o aderendo a mezzi collusivi che facilitino il coordinamento della loro condotta commerciale.

Una **impresa** si considera **partecipante** alla violazione se è dimostrata:

-la sua intenzione a contribuire con la propria condotta al raggiungimento dell'obiettivo comune a tutti i partecipanti;

-la sua conoscenza delle condotte adottate o pianificate dalle altre imprese nel raggiungimento di quegli stessi obiettivi, o che potesse ragionevolmente prevederle;

- la sua preparazione a correre il rischio.

La commissione ha accertato che le imprese partecipanti alla violazione avevano lo scopo comune di **falsare il normale processo per la determinazione del prezzo EIRD**, commettendo un solo illecito continuato. La condotta delle banche era designata a **ridurre anticipatamente il fattore d'incertezza** che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato circa il comportamento futuro degli altri competitor, **falsando la loro rivalità sul mercato e permettendone la collusione, ciò al fine di manovrare il fattore prezzi degli EIRD a loro favore.**

Scopo dell'art. 101 del Trattato è quello di proteggere non solo gli interessi immediati di altri competitori individuali o dei consumatori, ma anche **la struttura del libero mercato e dunque la concorrenza in quanto tale. L'applicazione di tale articolo prescinde, quindi, dall'accertamento degli effetti anticoncorrenziali.**

Nella comminazione delle sanzioni alle imprese responsabili dell'illecito, la Commissione ha tenuto conto che: a) gli accordi di coordinamento sul prezzo sono per loro natura tra le **peggiori violazioni dell'art. 101 del trattato e dell'art. 53 dell'accordo EEA**; b) il **cartello ha coperto l'intera EEA**; c) i valori di riferimento riflessi nei prezzi EIRD si applicano a tutti i partecipanti a quel mercato, e i **tassi pregiudicati hanno una importanza fondamentale per l'armonizzazione delle condizioni finanziarie nel mercato comune e per le attività bancarie negli sta-**

ti membri.

Essendo stato accertato che **nel periodo 25 settembre 2005 -31 marzo 2009 l'Euribor è il frutto di un accordo illecito tra alcuni istituti di credito**, ci si domanda quale sia l'effetto di tali manipolazioni sulle **clausole di indicizzazione applicate nei contratti bancari.**

E' opportuno richiamare, preliminarmente, la normativa nazionale al riguardo:

- la legge 287/1990, all'art 2 vieta *le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel"....."fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali"*. Il comma 3 del medesimo articolo prevede *la nullità delle intese vietate;*

-l'art. 1284 c.c. prescrive il principio della **determinazione degli interessi;**

- l'art. 1418 c.c. prevede la **nullità del contratto in caso di mancanza dell'oggetto o di sua illecità;**

- l'art. 1345 c.c. prescrive che **l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile**, al riguardo la Suprema Corte ha sancito che il tasso di interessi *deve ancorarsi a criteri prestabiliti, in modo che sia assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità, non rimessa all'arbitrio del creditore, una concreta determinazione sulla base di una disciplina, fissata su scala nazionale e vincolante (ad esempio: il tasso unico di sconto, la cui manovra è rimessa all'autorità di vigilanza) o comunque con riferimento ad elementi obbiettivi ed esterni, come il tasso di cambio di una valuta, concordata tra le parti, in tal senso Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-02-2016, n. 3480.*

Pertanto, alla luce della Decisione della C.E. e della normativa nazionale gli interessi applicati nel periodo 25 settembre 2005 -31 marzo 2009, ancorati all'Euribor, **sono illeciti perché frutto di manovre anticoncorrenziali tese a falsare i tassi di interesse**, mediante un **cartello che ha coperto l'intera EEA**. Tra l'altro, si tratta di valori di riferimento che **hanno una importanza fondamentale per l'armonizzazione delle condizio-**

MANIPOLAZIONE DELL'EURIBOR: QUALI EFFETTI SUI CONTRATTI BANCARI?

ni finanziarie nel mercato comune e per le attività bancarie negli stati membri e sono stati riflessi nei prezzi EIRD, applicati a tutti i partecipanti a quel mercato. La loro manipolazione ha inquinato **i prezzi di tutte le negoziazioni bancarie legate all'Euribor.**

I Tribunali di merito stanno sollevando d'ufficio la questione, integrando i quesiti posti ai CTU, in particolare, si evidenziano i seguenti provvedimenti dei giudici:

Il Tribunale di Nocera Inferiore con Ordinanza del 28/07/2017 ha riformulato i quesiti al CTU, come segue "Preliminarmente si deve dare atto della necessità di procedere nell'istruttoria con solo riferimento alla dedotta nullità relativa del contratto di mutuo fondiario in conto corrente, circa gli effetti, da verificare in concreto, della pronuncia della decisione della commissione europea del 4 dicembre 2013, caso AT 39914, che ha ritenuto l'esistenza di un'intesa tra il 2005 e il 2009, e quindi interferente con il contratto per cui è causa, tra taluni istituti di credito volta a manipolare la determinazione del tasso Euribor e quindi volta ad influenzare l'eterointegrazione dei contratti di finanziamento a tasso variabile".

Il Tribunale di Padova, con Ordinanza del 06 giugno 2017 ha chiesto al CTU di tenere conto della Decisione della C.E. precisando che *"la riscontrata violazione della normativa comunitaria potrebbe al più tradursi in una nullità per contrarietà a norme imperative della clausola del mutuo di cui è causa nel periodo nel quale si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale, ferma rimanendo la legittimità del tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Commissione Europea"*.

Il Tribunale di Pescara, con Ordinanza del 13 febbraio 2018, ha rimesso una causa sul ruolo disponendo: *"la nuova convocazione ctu affinché si verifichi l'eventuale riconducibilità temporale del contratto de quo agli effetti derivanti dalla decisione Commissione UE in materia di tassi Euribor ed in ipotesi affermativa si applichi il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per il periodo così inciso"*.

Non deve generare confusione la Sentenza del Tribunale di Milano n. 7884/2016 che ha respinto un ricorso in cui si eccepiva vagamente e genericamente la violazione della

legge 287/1990, sulla base di mere informazioni giornalistiche, quindi senza alcun riscontro probatorio e prima ancora della pubblicazione della decisione della C.E. che, accertando l'illecito antitrust, ha fornito una prova privilegiata

Con la pubblicazione della decisione della C.E., per il periodo 2005-2009 l'intesa manipolativa è stata formalmente accertata, quindi, nessuna ulteriore prova occorre fornire, al fine di ottenere la ripetizione degli interessi.

Inoltre, il decreto legislativo del 19 gennaio 2017, n. 3 di recepimento della Direttiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 all'art. 7 sancisce che, ai fini dell'azione per il risarcimento del danno, si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato.

La decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove.

Nessuna importanza può avere la mancata partecipazione delle banche italiane al cartello, poiché il dato determinante è l'effetto sul mercato dell'illecito antitrust, ovvero la manipolazione che ha falsato il tasso Euribor, la cui determinazione illecita, rende illeciti a cascata tutti i prezzi ancorati allo stesso.

Si potrebbe ipotizzare anche che non sarebbe necessaria la preliminare dimostrazione di aver subito un danno, poiché l'illiceità dell'Euribor determinerebbe direttamente l'illiceità dell'oggetto dei contratti di finanziamento basati sull'Euribor medesimo.

Tale questione coinvolge la figura del dottore commercialista nella duplice veste sia di consulente dell'impresa che di CTU.

FINANZA AZIENDALE

La valutazione del merito creditizio

Introduzione all'autovalutazione del rating bancario per l'utilizzo in chiave strategica nella gestione d'impresa

di Francesco Rhodio

Dall'ormai lontano 2007, anno dell'avvio a regime degli accordi di Basilea 2, il concetto di "merito creditizio" ha assunto una dimensione preponderante nella concessione dei finanziamenti bancari alle imprese.

Il concetto, in sintesi, può riassumersi nella valutazione effettuata dalle banche riguardo alla capacità di rimborso del prestito da parte delle aziende affidate. In dettaglio, la stima verte sul livello di rischio insito nel prestito concesso, principalmente con riferimento alla possibilità di insolvenza dell'azienda. Questo rischio è concisamente definito probabilità di fallimento del soggetto affidato (probability of default – PD).

In aggiunta al rischio standard rappresentato dalla PD, le banche hanno sviluppato modelli più evoluti che tengono conto, inoltre, del rischio di perdita del capitale affidato in caso di insolvenza (loss given default – LGD), del livello di esposizione al momento dell'insolvenza (exposure at default – EAD) e della vita residua del debito al momento di insolvenza (maturity); il modello così costruito prende il nome di perdita attesa (expected loss – EL).

In virtù di quanto esposto, i sistemi di rating adottati dalle singole banche possono variare in base al peso attribuito da ciascun istituto di credito all'una o all'altra delle suddette variabili, pertanto la stessa azienda può essere valutata diversamente da banca a banca. Inoltre, le variabili devono tenere conto del rischio di credito, ossia di variazioni inattese del merito creditizio di imprese già affidate.

In ogni caso, il sistema di rating ha un peso significativo ma non assoluto nelle relazioni tra banca e cliente, che comunque tengono conto sia dell'importanza del cliente in riferimento alle relazioni commerciali già intraprese, sia della rilevanza delle garanzie fornite.

Volendo tuttavia generalizzare può dirsi che operazione comune a tutte le banche in sede di

istruttoria di finanziamento è principalmente la stima del rischio di insolvenza (PD), eseguito in base a tre livelli di analisi dell'azienda affidata:

- Analisi quantitativa
- Analisi qualitativa
- Analisi andamentale

In sintesi, al termine dell'istruttoria bancaria all'azienda affidata viene attribuito un "voto" o "punteggio" (rating) che tiene conto della possibilità di quest'ultima di non poter restituire il prestito nei 12 mesi successivi all'affidamento; più bassa è la Probabilità di Default, migliore è il rating attribuito all'azienda.

Di seguito si riepilogano schematicamente le tre tipologie di analisi suddette:

Analisi quantitativa (scoring)

Si svolge costruendo una serie di indicatori (indici e flussi) finalizzati a rappresentare la rischiosità dell'azienda affidata in base a:

- Redditività aziendale (contrapposizione tra ricavi e costi);
- Equilibrio finanziario di breve periodo (contrapposizione tra entrate e uscite);
- Equilibrio finanziario di medio – lungo periodo (contrapposizione tra impieghi e fonti).

Analisi qualitativa

•Analisi relativa al settore di attività del richiedente (es. livello di concorrenza, profittabilità, andamento in ascesa o declino, maggiore o minore elasticità degli impieghi, ecc.);

•Analisi relativa alle specificità dell'azienda (posizione di mercato, capacità produttiva, politiche organizzative e di marketing, ecc.)

Analisi andamentale

Monitoraggio del comportamento dell'azienda affidata nei confronti:

- dell'intero sistema bancario della singola banca affidante relativamente al tipo di affidamenti ottenuti e alla modalità di uso e restituzione degli stessi.

Sulla base di quanto esposto, la domanda che

La valutazione del merito creditizio

spontaneamente sorge è: **può l'azienda affidata migliorare il proprio "rating" bancario?**

La risposta è sì.

In dettaglio, si evidenzia che gli interventi eseguibili in tal senso dalle aziende affidate riguardano in primo luogo i risultati dell'analisi quantitativa, ossia lo "scoring", che costituisce un pilastro del rating finale attribuito.

Gli steps attraverso cui è raggiungibile il miglioramento dello *scoring* passano attraverso:

- L'autovalutazione del proprio merito creditizio, ossia lo svolgimento di indagini quantitative sui bilanci volte ad autodiagnosticare lo "stato di salute" dell'azienda;
- L'intervento sulle situazioni critiche rilevate; ad esempio, in presenza di bassi valori del ROS vanno intraprese azioni di marketing volti a migliorare la redditività delle vendite, o in presenza di bassi indici di rotazione del magazzino vanno avviati interventi volti ad accelerare la rotazione suddetta, favorendo minori immobilizzi del capitale investito nelle scorte;
- Il miglioramento dell'informativa fornita alle banche, attraverso l'inserimento in bilancio di prospetti quali il rendiconto finanziario (che evidenzia la dinamica dei flussi di cassa) e l'analisi economico finanziaria effettuata tramite indici, margini e, in generale, di tutti gli indicatori che evidenziano i risultati conseguiti nell'esercizio in termini di performance economico – finanziaria.

Come già esposto in un precedente articolo, si sottolinea ancora una volta che il bilancio d'esercizio può rivelarsi un poderoso strumento di informazione sull'andamento finanziario dell'azienda e, quindi, di dialogo tra banca e impresa; i risultati in termini di performance d'esercizio da esporre in bilancio vanno adeguatamente corredati dalle considerazioni del soggetto economico sulla loro origine e sulle circostanze di formazione nonché dalle indicazioni sulla governance aziendale, il tutto per migliorare la conoscenza che la banca ha dell'azienda non solo sul piano dell'analisi quantitativa (scoring), ma anche in termini di quella qualitativa e andamentale, con positivi riflessi sul rating finale attribuito.

LETTURE

a cura di Antonio Bevacqua



Ho avuto il piacere di conoscere il Prof. Remo Bodei, qualche anno fa, presentatomi dal Prof. Dino Vitale in occasione dell'annuale manifestazione catanzarese "Gutenberg".

Dell'illustre e notissimo filosofo, del quale conservo un'affettuosa dedica, ho letto questa estate, con grande in-

teresse, un bel libro: **"Immaginare altre vite"**, nel quale l'autore affronta la questione di come ciascuno disponga nel corso della propria esistenza, sin dall'infanzia, un enorme repertorio di modelli di vita, di esperienze, finalizzati alla costruzione di un io autonomo.

"Da sempre, generalmente, - scrive Bodei - quel che siamo non ci basta: qualcosa manca e i desideri ne vanno in cerca. Per sfuggire agli orizzonti ristretti entro cui sarebbe confinata la nostra vita, ci serviamo dell'immaginazione quale antidoto alla povertà e alla finitezza di ogni esperienza individuale."

"Grazie all'immaginazione, ciascuno può, tuttavia, vivere altre vite, alimentate non solo dal confronto con persone e situazioni reali, ma anche da modelli veicolati da testi letterari e dai media. Per loro tramite, tentiamo, da una parte, di porre rimedio alla dipendenza da condizioni non scelte, diventate necessarie e ormai irrimediabili, ma che a posteriori appaiono casuali" (luogo e data di nascita, corpo sessuato, famiglia, lingua, comunità), dall'altra, di contrastare il progressivo restringimento del cono dei possibili nel corso degli anni. Letteratura, teatro ed esperienza riflessa attraverso la filosofia o la storiografia ci rendono partecipi delle infinite combinazioni di senso che gli inevitabili limiti storici e geografici dell'esistenza individuale rendono, di fatto, inaccessibili."

Ve lo consiglio: da leggere e rileggere!

L'attività di revisione dei Revisori di Società Cooperative

di Rino Rubino

L'attività di Vigilanza ha uno dei suoi principali riferimenti nell'art 4 del Dlgs 220/2002 che definisce tra l'altro le finalità della revisione cooperativa : *"...fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale ... accertare , anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura ..."*

L'art. 2 del DM 06/12/2004 precisa poi che *"... i contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della revisione che si differenzia, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di competenza di altre Amministrazioni, e ciò anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli"*.

L'art. 7 del DM 06/12/2004 richiama l'importante principio del contraddittorio.

I Revisori, nell'esercizio delle proprie funzioni, assumono quali valori fondamentali, nell'interesse generale e per la tutela della cooperazione, l'imparzialità, l'obiettività, l'efficienza, la riservatezza professionale, e la trasparenza, e si attengono a norme di onestà e integrità, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a propria disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti.

I Revisori nell'adempimento del proprio incarico sono imparziali e si astengono da qualsiasi azione arbitraria e da qualsiasi trattamento preferenziale, garantendo il principio della parità di trattamento dei soggetti sottoposti a verifica.

L'operato dei Revisori deve richiamarsi ai principi di autonomia e indipendenza.

I Revisori finalizzano il proprio operato alla realizzazione degli obiettivi di tutela e promozione della cooperazione sana, e di contrasto alla cooperazione spuria.

Per la realizzazione degli obiettivi richiamati, i Revisori si attengono alle norme comportamentali previste dalla legge e dai regolamenti, curando costantemente l'aggiornamento professionale.

Ai Revisori si applicano le ragioni di incompatibilità previste al comma 8 dell'art. 7 del Dlgs 220/2002. Pertanto essi devono immediatamente dichiarare l'insorgenza di tali ragioni appena se ne verifichi la circostanza.

Le revisioni devono concludersi nei tempi massimi previsti dalla legge e non devono comunque eccedere quelli strettamente necessari, tenendo conto della complessità e delle dimensioni aziendali degli enti sottoposti a controllo.

Anche nei casi più semplici, comunque, la durata della revisione deve essere rapportata alla necessità di fornire ai rappresentanti

RETTIFICA

Nella newsletter del 16 maggio scorso, a pag. 7, è presente un errore.

L'articolo *"L'obbligo di versamento delle cooperative al fondo mutualistico"* della Dott.ssa Viviana Grippo, già pubblicato su *"Euroconference News"* del 21 aprile 2018, risulta erroneamente a mia firma. In realtà era mia intenzione pubblicare l'articolo della Dott.ssa Grippo citandone la fonte e firmarne una degna presentazione. Ciò non è avvenuto a causa della inavvertita cancellazione del testo.

Dell'involontario inconveniente mi scuso con la Dott.ssa Grippo e con Euroconference.

Rino Rubino

L'attività di revisione dei Revisori di Società Cooperative

degli enti sottoposti a verifica tutte le informazioni richieste e i consigli che il Revisore ritiene necessari.

L'atteggiamento dei Revisori nel corso della revisione è finalizzato a costruire con l'ente sottoposto a verifica e con i suoi consulenti un rapporto di correttezza e rispetto, improntato a cortesia e disponibilità, unitamente ad una fermezza fondata sulla profonda conoscenza della materia e sulle sue diverse autorevoli interpretazioni, evitando comportamenti non professionali.


All'evidenziazione delle eventuali irregolarità riscontrate, i Revisori fanno seguire, anche nei casi più gravi, la ricerca delle possibili soluzioni a norma di legge, delle azioni da intraprendere per porre rimedio e di quelle da intraprendere per evitare in futuro il ripetersi di errori, esplicitando tutte le spiegazioni del caso negli appositi spazi del verbale. In caso di eventuale proposta di provvedimento, lo stesso dovrà essere opportunamente motivato, rendendo contestualmente edotto il rappresentante dell'ente ispezionato delle modalità con cui è consigliabile affrontare la situazione in attesa dell'esito della proposta oltre che dei tempi e dei modi con cui è possibile controdurre alla proposta di provvedimento medesima, sempre nel rispetto dei diritti della cooperativa.

I rappresentanti dell'ente cooperativo hanno il diritto di ricevere verbalmente tutti i chiarimenti richiesti e di veder riportati a verbale in modo facilmente comprensibile e sufficientemente dettagliato i suggerimenti forniti dal revisore, l'oggetto della eventuale diffida e le sue motivazioni, le ragioni della eventuale proposta di provvedimenti.

I Revisori sono tenuti al segreto d'ufficio così come previsto dall'art. 7 comma 9 del Dlgs 220/2002

LETTURE

a cura di Antonio Bevacqua



Il futuro che somiglia molto al passato, questo, in sostanza, è quello che viene studiato da una ventina di accademici, storici, filosofi, sociologi ed archeologi in un volume (in lingua inglese) di oltre cinquecento pagine, edi-

to da una delle case editrici (Ibidem) della Columbia University e curato da Yakov Rabkin e Mikhail Minakov.

Analisi inquietante: medici che guidano taxi, architetti che vendono birra agli angoli delle strade, istituti scientifici chiusi in mezzo a carcasse arrugginite: queste immagini divennero comuni a cavallo del ventunesimo secolo in molti paesi una volta moderni e "civili".

In alcuni di quei paesi, vicini di casa da lungo tempo si sono uccisi a vicenda, apparentemente per motivi di differenza di religione, di lingua o di razza.

Il nazionalismo civile ha lasciato il posto al conflitto tribale, etnico e confessionale.

Argomentazioni razionali di natura geopolitica sono state sostituite da affermazioni di auto-giustizia e superiorità morale.

Queste istantanee non sono casuali. Sono manifestazioni di un fenomeno chiamato **demodernizzazione** che può essere osservato dalle rive della Neva a quelle dell'Eufrate, dai deserti dell'Asia centrale alla campagna inglese e fino alla città di Detroit.

La demodernizzazione è una tendenza in crescita oggi, ma ha anche una storia.

Il libro è diviso in tre parti dedicate a dibattiti concettuali e casi storici e contemporanei, fornendo altresì una vasta gamma di materiali e approfondimenti.

Demodernization: A Future in the Past
Yakov Rabkin - Mikhail Minakov
Ibidem - 580 pag. - \$65.00

TEMPO LIBERO DI QUALITA'

Terre di Calabria: il premio giornalistico a Bruno Petronilli che racconta di Tenute Pacelli

di Roberto Poliscchio

Il tre settembre 2018 presso la **Camera di Commercio di Cosenza** si è svolta la cerimonia di premiazione del **“Premio giornalistico Internazionale Terre di Calabria Provincia di Cosenza”**, nato per promuovere al meglio i luoghi e la cultura del territorio calabrese e al fine di favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale con il risultato raggiunto di aver dato l'input a giornalisti di fama nazionale ed internazionale di “raccontare”, anche su testate giornalistiche estere, il valore del grande patrimonio storico e culturale di parte della nostra Regione.

Tra la selezione dei sei articoli vincitori, (1 per ciascuna delle 4 categorie istituite Turismo Ambiente e Cultura, mestieri Imprese e prodotti, Video e Video "scuole di giornalismo" e 2 premi della Giuria), vi è quello di **Bruno Petronilli** - Direttore di James Magazine.

Mi auguro che molti lettori siano attratti dalle notevoli sensazioni che si avvertono leggendo le pagine: **“Tenute Pacelli, Rinascimento Calabrese”**.

Mi sono immedesimato in lui, nella pubblicazione in cui descrive i nostri incantevoli luo-

ghi, i nostri prodotti e quella particolare dote umana fatta di sensibilità e passione che sono alla base della vita e di qualunque impresa.

Davvero bello, per quel che può valere il mio pensiero meritatissimo il premio. Apprezzo molto sia l'iniziativa della Camera di Commercio Cosentina sia il giornalista per l'attenzione ad una terra, la nostra Calabria, tutta da scoprire, con le sue bellezze naturali e con un'infinità di prelibatezze.

Lo scritto aiuta a far conoscere una delle zone più belle d'Italia e a scoprire interessanti aziende e si chiude, in modo sagace, con le caratteristiche comuni dei *“protagonisti del rinascimento calabrese ... sono tutti giovani, non hanno la memoria corta, amano la propria terra, la sanno leggere, e la sanno raccontare”*.

Lui l'ha saputo raccontare splendidamente la Calabria, tramite la cantina **“Tenute Pacelli”**, confido di essermi commosso.



*Terre di Calabria:
il premio giornalistico
a Bruno Petronilli
che racconta di Tenute Pacelli*

Pure io ho conosciuto le sorelle **Laura e Carla Pacelli** (con mio figlio Giulio al mercato della FIVI - Piacenza), in circostanze più fortunate di Petronilli, poi il padre **l'avvocato Francesco** e la **mamma Clara** nella sede dell'azienda, vicino lo storico paese di **Malvito (CS)** (*n.d.a. newsletter il valore della professione n. 1 del 2 dicembre 2016 pag. 7 e n. 20 del 28 giugno 2017 pag. 11*).

Il brano, che parla anche di piccoli scrigni di bellezza: **Civita, Altomonte, Oriolo, Morano Calabro, Fiumefreddo Bruzio, ed Aieta**, mi ha colpito tantissimo: c'è quel quid in più che è raro trovare e che forse non riuscirò a trasmettere. Petronilli scrive in modo brillante di emozioni che le persone hanno in alcuni momenti e che riaffiorano nella vita, ho percepito la semplicità dei legami umani autentici, bellissimo: "... *Emozioni che ti forgiano la personalità, che vai a ricercare in ogni frangente della tua vita ...*" lui le ha ritrovate in "*una bollicina, da uve Riesling, si chiama Zoe*".

L'autore, oltre allo spumante nel testo menziona i vitigni dei Pacelli (Magliocco, Calabrese, Barbera, Cabernet e Merlot) ed afferma "... oggi attorno alle **Tenute Pacelli** è nato un **piccolo rinascimento calabrese**", d'accordissimo con lui che cita le **cantine Viola**, a pochi chilometri, gli **Chef Gennaro di Pace** dell'Osteria Porta del Vaglio a Saracena, **Antonio Biafora** a San Giovanni in Fiore ed **Emanuele Lecce**, della Tavernetta di Camigliatello.

Un articolo assolutamente da non perdere: **grazie di cuore Bruno standing ovation.**

L'articolo apparso sul sito www.vinocalabrese.it il 4 settembre e può essere letto all'indirizzo: <http://www.vinocalabrese.it/terre-calabria-premio-giornalistico/>

L'articolo che ha vinto il premio è stato pubblicato, il 18 febbraio 2018, online:

<https://www.jamesmagazine.it/wine/tenute-pacelli-rinascimento-calabrese/>

AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

di Catanzaro ed a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del

D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta la comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

INTRODUZIONE: Fortunatamente Gissing viene avvertito in tempo che il treno da Taranto a Metaponto ha anticipato l'orario di partenza di 40 minuti senza alcun avviso pubblico. In stazione scopre che gli altri passeggeri, con la consueta rassegnazione della gente del Sud Italia, consideravano questo fastidioso contrattempo una normale routine. Arrivato a Metaponto, Gissing continua a fare ciò che lo ha portato in Magna Graecia, andare alla ricerca delle rovine del suo meraviglioso passato.

Capitolo VI (Parte seconda)

La tavola dei paladini

Gli orari ufficiali del mese riportavano un treno per Metaponto alle 4.56 del mattino, e questo decisi di prendere, poiché sembrava probabile che lì avrei potuto trovare un posto decente dove stare per qualche ora, e poter riprendere il mio viaggio prima di notte. Chiesi al cameriere di svegliarmi alle quattro meno un quarto. Nel bel mezzo della notte (da come mi resi conto) fui destato da una bussata, e la voce del cameriere mi informò che, se volevo partire presto per Metaponto, avrei fatto meglio ad alzarmi subito, dal momento che la partenza del treno e-

ra stata spostata alle 4.15 ed erano già le tre e mezzo. Ne seguì una discussione, sostenuta da parte mia più dal desiderio di stare a letto in quella fredda mattina che da una qualsiasi fede nella ragionevolezza della compagnia ferroviaria. Doveva esserci un errore! L'orario del mese riportava 4.56, e come era possibile spostare la partenza di un treno senza un avviso pubblico? "È stato cambiato", insistette il cameriere: era successo da qualche giorno e all'hotel ne avevano sentito parlare solo quella mattina. Arrabbiato e infastidito, mi infilai i vestiti e andai in stazione, dove scoprii che un improvviso cambiamento d'orario, senza alcun riguardo per le persone che si affidavano alla guida ufficiale, era stato preso come normale routine. In quella gelida oscurità salutai Taranto.

Poco dopo le sei, quando la più pallida alba cominciava a brillare sul mare, mi ritrovai a Metaponto, senza possibilità di fare nulla per un paio d'ore. Metaponto è una stazione ferroviaria: ciò e nient'altro. E dal momento che si autodefiniva anche hotel, chiesi subito una stanza, e lì mi appisolai fino a quando il sole non migliorò il mio umore e mi risvegliò l'appetito. La guida di viaggio assicurava due cose: che lì si potesse trovare un mezzo per fare il giro della zona e che, nascosta dietro la stazione, ci fosse una piccola raccolta di antichità locali. Quando mi misi a chiedere, scoprii che a Metaponto non esisteva nessun mezzo e neanche un animale che potesse essere cavalcato. E inoltre il piccolo museo era stato trasferito a Napoli. Non conveniva tenere il cavallo, mi dissero: che un forestiero lo avesse richiesto era successo solo "una volta in cento anni". Comunque, c'era un ragazzo che mi avrebbe guidato verso le rovine. Feci colazione (l'unica cosa accettabile era il vino) e ci mettemmo in marcia.

Fu una passeggiata di circa due o tre miglia, lungo una strada carrozzabile, attraver-

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

so campi appena arati per il grano. Tutto intorno è una campagna pianeggiante o leggermente ondulata, che d'inverno diventa tutta fangosa: tracce asciutte di ampi pantani e pozzanghere stagnanti mostravano quali sarebbero state le condizioni da lì a un paio di mesi. Le proprietà erano divise da file di agavi: cresciute enormi e che curvavano sfarzosamente le loro foglie a punta di spada. Il suo compagno, il cactus spinoso, si contorceva qua e là tra cespugli di ginepro e tamerici. Lungo il bordo della strada si ergevano alti cardi morti, bianchi per l'età e i loro grandi ammassi di semi mostravano quanto fosse stato bello il fiore. Sopra le nostre teste roteavano e cantavano le pavoncelle, mentre le lucertole correvano sul terreno secco e pieno di crepe.

Passammo alcuni aratori, coi loro buoi bianchi aggiogati per il lavoro. L'aratura era uno spettacolo che calzava a pennello per Metapontum, famosa nell'antichità per la ricchezza del suo suolo: e in ringraziamento di ciò la città dedicò a Delfi il suo famoso covone d'oro. Questo è quanto rimane della vita in questa parte della costa: la città era caduta in rovina prima dell'era cristiana e non fu mai più ricostruita. In seguito le coste divennero troppo pericolose per viverci. Di tutte le città sul Mar Ionio, solo Tarentum e Croton continuarono ad esistere durante il Medioevo, poiché solo loro occupavano una posizione forte da difendere contro pirati e invasori. Un ricordo delle guerre saracene rimane nel nome dell'unico reperto importante di Metaponto, la *Tavola de' Paladini (1)*, a essa mi stava conducendo la mia guida.

È la rovina di un tempio, dedicato a un dio sconosciuto (2), che sorgeva a una certa distanza a nord della città antica: due file parallele di colonne, dieci su un lato e cinque sull'altro, con architrave, tutto tranne che intero, e una base in frantumi. I bei capitelli dorici sono ben conservati e le colonne, che si sbriciolano sotto il dente del tempo, sem-

brano sostenere a fatica le loro nobili teste. Questo monumento in passato sarà stato molto impressionante in mezzo a questo ampio panorama. Però alcuni anni fa, per proteggerlo dal saccheggio dei contadini, vicino alle colonne, venne costruito un muro alto tre metri, e così non è più possibile averne una bella visuale. L'ingresso nel recinto si ottiene attraverso un cancello di ferro con serratura che, potrei aggiungere come dettaglio folcloristico, era del tutto inutile: la mia guida dovette semplicemente spingere il cancello aperto. Quindi, il brutto muro non ha alcuno scopo se non quello di sminuire la bellezza della scena.

All'interno del recinto del tempio la vegetazione era densa e vi era un cespuglio di rose in fiore che con la sua bellezza fresca e leggiadra contrastava con la possanza, logorata dal tempo, di quelle enormi pietre scolpite. Alla loro base cresceva rigogliosamente una pianta che per un momento riportò i miei pensieri nell'Inghilterra rurale, una pianta dalle foglie rotonde. Mentre indugiai lì, sentii rinascere in me qualcosa di quella profonda emozione che avevo sentito anni prima tra i templi di Paestum. Certo, questo frammento, per giunta ostruito, non può pretendere di essere paragonato alla gloria unica di Paestum, ma qui, come là, ci si sente posseduti dal pathos di una desolazione immemore: in mezzo a un silenzio che la voce non ha il potere di spezzare, l'eterna vitalità della natura trionfa sulla grandezza degli uomini dimenticati. [Continua...]

(1)Questo era un altro nome con cui era indicata la zona del tempio localmente (chiamate così forse in riferimento all'identificazione, in passato, col sito di un antico palazzo), derivante da "tavole, o mensole o colonne palatine", cioè del palazzo (palatium in latino). Perduta l'assonanza linguistica con palatium, ne venne trovata un'altra con i Paladini di Francia che combattevano contro i saraceni, che su quelle spiagge erano un pericolo costante per secoli.

(2)Più di un ventennio dopo il viaggio di Gissing venne rinvenuta una dedica votiva alla dea Hera, per cui adesso sappiamo che era dedicato a lei.

CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



Catanzaro, Piazza Bianchi, manifestazione militare



Catanzaro, Piazza Bianchi, si parte per la guerra